

Polizza di Assicurazione per la protezione dei dati biometrici

DIP - Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: UNIQA VERSICHERUNG AG impresa in regime di libera prestazione di servizi

Ed. Ottobre 2024

Prodotto: "Wallife Biometrics ID – Professionisti LE"

Il documento offre una sintesi delle principali informazioni sul prodotto.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Wallife Biometrics ID Professionisti LE è una polizza di assicurazione che ha per oggetto la copertura dei danni subiti dall'Assicurato, nell'ambito della vita privata e professionale, derivanti dalla sottrazione ed utilizzo illecito della propria Identità Digitale conservata negli Apparati digitali dell'Assicurato.

**Che cosa è assicurato?**

La polizza Wallife Biometrics ID Professionisti LE, fatto salvo quanto espressamente escluso dalla sezione "RISCHI ESCLUSI" fornisce all'Assicurato le prestazioni di seguito indicate:

- ✓ Accesso non autorizzato a conti correnti on-line, utilizzo fraudolento di carte di credito e sottrazione illecita di fondi;
- ✓ Furto di identità;
- ✓ Cyberbullismo, cyberstalking e danni alla reputazione online;

**Che cosa non è assicurato?**

✗ Resta escluso dall'assicurazione ogni sinistro derivante direttamente od indirettamente:

- a) dal mancato aggiornamento del software presente sugli Apparati digitali dell'assicurato, quando richiesto dal fornitore;
- b) dall'eliminazione delle restrizioni software imposte dal produttore (c.d. jailbreak o root), ovvero dalla forzatura dell'Apparato digitale per bypassare le restrizioni imposte dal produttore al fine di modificare il software preinstallato
- c) da colpa grave dell'assicurato, intendendosi per colpa grave la consapevole e volontaria inosservanza da parte dell'Assicurato o da chi utilizzi il prodotto assicurato dell'ordinaria diligenza richiesta;
- d) da qualsiasi atto compiuto dall'Assicurato in violazione di divieti o regolamenti governativi;
- e) da pubblicazione di contenuti su siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza registrazione delle credenziali d'accesso, oppure su siti web che non sono direttamente controllati dall'Assicurato;
- f) da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di terzi, di contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo dell'Assicurato;
- g) da furto, violazione o divulgazione di informazioni, documenti o dati coperti dal diritto di proprietà intellettuale;
- h) dalla perdita o dallo smarrimento dello smartphone o dai danni materiali allo stesso che comportino perdita dei dati.

Ulteriore dettaglio delle esclusioni è riportato nel DIP Aggiuntivo.

**Ci sono limiti di copertura?**

! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni.

**Dove vale la copertura?**

La copertura vale in tutto il mondo.

**Che obblighi ho?**

In caso di sinistro: L'Assicurato è tenuto a denunciare eventuali sinistri nel più breve tempo possibile dal loro verificarsi (entro tre giorni), allegando alla denuncia tutta la documentazione richiesta dalla compagnia.

**Quando e come devo pagare?**

Il pagamento del Premio deve avvenire contestualmente all'acquisto della polizza a mezzo bonifico bancario. Il Premio è comprensivo di imposte.

**Quando comincia la copertura e quando finisce?**

La copertura del contratto assicurativo ha di norma durata di 12 mesi dalla data di messa in copertura.

Tuttavia, l'assicurato che acquista il Contratto di Servizi Digital Care avrà diritto ad una copertura assicurativa con effetto e scadenza a partire dalla data del primo pagamento mensile e terminerà con l'ultimo pagamento effettuato

**Come posso disdire la polizza?**

L'adesione alla polizza non prevede il tacito rinnovo e quindi non è presente alcun obbligo di disdetta.

Qualora l'adesione alla Polizza avvenga attraverso tecniche a distanza o fuori dai locali commerciali, in base alle vigenti disposizioni normative, l'Aderente potrà recedere dalla Polizza entro 14 giorni dalla data di stipula della stessa, rivolgendosi direttamente al Contraente.

Polizza di Assicurazione per la protezione dei dati biometrici dell'assicurato

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Impresa di Assicurazione: UNIQA VERSICHERUNG AG impresa in regime di libera prestazione di servizi
Ed. Ottobre 2024 Prodotto: "Wallife Biometrics ID – Professionisti LE"

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UNIQA VERSICHERUNG AG - Sede Legale AUSTRASSE 46 - 9460 VADUZ LIECHTENSTEIN. Iscritta nel registro delle imprese e delle società del LIECHTENSTEIN con il numero FL-0001.522.928-1. Società sottoposta alla vigilanza dell'Autorità del Liechtenstein preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari e abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in libera prestazione di servizi. Iscritta il 2.11.2009, al nr. II.00846, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative (Elenco II) dell'IVASS
Sito internet: www.uniqa.at - e-mail: info@uniqa.at
PEC: wallifeinsurance@legalmail.it

Il patrimonio netto di UNIQA VERSICHERUNG AG è pari a € 10.950.000.00, di cui capitale sociale € 11.017.000 e altre riserve patrimoniali € 410.310,25. Il Solvency Capital Requirement (SCR) è pari a € 6.017.000 e il Minimum Capital Requirement (MCR) è pari a € 4.000.000. Il Solvency Ratio (SCR Ratio) è pari a 183,1%. I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2022.

Si precisa, inoltre, che gli eventuali aggiornamenti del documento non derivanti da innovazioni normative saranno resi disponibili sul sito internet www.uniqa.li a far data dal 31 maggio di ogni anno.

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana

**Che cosa è assicurato?**

Sono coperti i seguenti eventi:

- a) **Accesso non autorizzato a conti correnti on-line, utilizzo fraudolento di carte di credito e sottrazione illecita di fondi;** la Compagnia si impegna, entro i limiti indicati in polizza, ad indennizzare l'assicurato del danno economico subito, a condizione che non abbia ricevuto alcun rimborso da parti terze, compresa l'istituzione finanziaria alla quale abbia richiesto il rimborso del medesimo ammontare di quanto sottratto illecitamente.
- b) **Furto di identità;** la copertura sarà operativa a condizione che l'Assicurato abbia provveduto a denunciare il furto alle Autorità competenti entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza.
 1. La Compagnia si impegna a rimborsare all'Assicurato i seguenti costi, entro i limiti indicati in polizza:
 2. il rimborso dei costi ragionevoli e necessari sostenuti dall'Assicurato per sottoporre nuovamente richieste di prestiti, finanziamenti o altre forme di credito che siano state respinte esclusivamente in ragione di un "Furto di Identità";
 3. il rimborso dei costi ragionevoli e necessari sostenuti dall'Assicurato per la predisposizione di atti notori o altri documenti simili, ed altre spese connesse a questa necessità (es. chiamate telefoniche, spese di spedizione);
 4. il rimborso del costo effettivo relativo alla sostituzione dei documenti (es. patenti di guida, passaporti, carta di Identità, certificati di matrimonio, certificati azionari) in ragione di un "Furto di Identità" (es. costo per ulteriori spese legali, dichiarazioni giurate);
 5. Spese di viaggio (le spese di carburante, parcheggi, biglietti di aerei o treni, le spese di alloggio) necessarie per ottenere documenti sostitutivi a seguito di un "Furto di Identità".
- c) **Cyberbullismo, cyberstalking e danni alla reputazione online;** la Compagnia si impegna a rimborsare all'Assicurato, entro i limiti indicati in polizza:
 - a) le spese necessarie per presentare istanza di oscuramento ai sensi di legge al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media per porre fine all'azione di diffamazione e/o cyber bullismo e/o cyber stalking nei confronti dell'Assicurato;
 - b) le spese necessarie per rivolgersi al Garante della Privacy se il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media non ha ottemperato all'oscuramento entro 48 ore dalla richiesta;
 - c) le spese necessarie per le prime 10 ore di supporto psicologico la cui necessità – certificata dal proprio medico

curante – si potrebbe presentare in seguito alla diffamazione e/o al cyber bullismo e/o cyber stalking subito dall'assicurato;

d) In alternativa al pagamento di un indennizzo o delle spese, l'assicurato può richiedere l'intervento del Provider convenzionato con la Compagnia per le seguenti prestazioni:

- i. Supporto alla richiesta di cancellazione delle informazioni in accordo col gestore del sito Web coinvolto o con la piattaforma di Social Media, con l'aiuto di un esperto di Digital Risk, entro 24 ore;
- ii. Monitoraggio online mediante scansione di siti Web delle informazioni sull'Assicurato disponibili al pubblico sul web e su dark web per la segnalazione di violazioni dei dati web dell'Assicurato e/o dei familiari (identità e dati finanziari) e per l'avviso via e-mail all'Assicurato di eventuali rischi identificati. Questo servizio sarà disponibile dalla data di denuncia del Sinistro per un periodo di 6 mesi.

Le spese per le prestazioni di cui al punto i e ii sono direttamente a carico della Compagnia fino all'eliminazione di massimo 10 link all'anno. Il Provider si impegna ad eseguire le attività di cui ai punti i e ii compiendo tutti gli sforzi necessari senza, tuttavia, poterne sempre garantire il risultato.

Sono escluse le prestazioni per consulenza o contenzioso legale e giudiziario.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

- ✗ In riferimento agli eventi di **accesso non autorizzato a conti correnti on-line, utilizzo fraudolento di carte di credito e sottrazione illecita di fondi**, la copertura assicurativa non opera nel caso in cui il danno economico sia:
 - stato totalmente rimborsato dall'Istituzione finanziaria e, in caso di rimborso parziale, opera per la differenza;
 - causato fraudolentemente dall'Assicurato o da persone che convivono con la persona assicurata;
 - derivante dal pagamento di riscatti a scopo di estorsione o di pagamenti effettuati a titolo volontario (ad es. romance scam, trucco del nipote, ecc.);
 - dovuto all'attivazione di abbonamenti (ad esempio canoni e contributi di adesione).
- ✗ La Copertura, inoltre, non opera in caso di furto, perdita o smarrimento di carte di credito, carte di debito o carte prepagate, o di sinistri che abbiano causato la perdita di moneta virtuale (ec. Criptovalute, sistemi di pagamento in moneta virtuale).
- ✗ Per eventi di furto di identità, la copertura non opera in caso di danni indiretti, quali ad esempio perdite di chance o di profitto.
- ✗ Per gli eventi di Cyber-bullismo, cyberstalking e danni alla reputazione online, la copertura assicurativa non opera in caso di:
 - cyber bullismo o danno alla reputazione online causato da una pubblicazione di materiale da parte di un familiare o altra persona che risiede normalmente con l'Assicurato;
 - cyber bullismo già iniziato o danno alla reputazione online causato da una pubblicazione di materiale precedente all'inizio del periodo di assicurazione;
 - danno reputazionale causato da una pubblicazione di materiale conforme ai fatti nel rispetto delle Leggi a tutela della Privacy;
 - danno reputazionale dovuto alla registrazione a siti Web che hanno lo scopo di promuovere la violenza, contenuti pedopornografici, discriminatori o che non rispettino i diritti umani e civili e ogni altra promozione di contenuti e azioni che costituiscano reato;
 - cyber bullismo o danno reputazionale causato da comunicazione scambiata tramite e-mail e/o chat istantanea in cui i contenuti non sono pubblicamente disponibili;
 - cyber bullismo o danno reputazionale causato all'interno di chat room private, gruppi di notizie o altre aree protette da accessi non autorizzati;
 - danno reputazionale a persona famosa, la cui vita e il cui comportamento sono al centro dell'interesse pubblico;

	- danno reputazionale a persona che ricopra la carica di Amministratore di: ▪ enti di beneficenza, ▪ società con un fatturato superiore a 2 milioni di euro o con un bilancio superiore a 200 milioni di euro. ✗ La copertura non opera, inoltre, in caso di danno alla reputazione della personalità quando questa sia: - conseguenza di una provocazione da parte di una persona assicurata. Ciò vale anche se la persona assicurata ha in questo modo risposto a una precedente provocazione dell'autore degli attacchi; - in relazione allo svolgimento di un'attività di natura politica o religiosa delle persone assicurate.
--	---

 Ci sono limiti di copertura?		
! Di seguito si riporta il riepilogo dei limiti di indennizzo/rimborso e delle franchigie previste per singolo Assicurato.		
Copertura	Massimale per assicurato	Franchigia / scoperto
• Accesso non autorizzato a conti correnti on-line, utilizzo fraudolento di carte di credito e sottrazione illecita di fondi;	Fino a € 10.000 per sinistro e per anno assicurato	€350 per sinistro
• Furto di identità;	Fino a 1.000€ per sinistro e per anno assicurato	Non previsti
• Cyberbullismo, cyberstalking e danni alla reputazione online	Fino a € 1.500 per sinistro e per anno o, in caso di utilizzo del servizio di cancellazione offerto dal partner convenzionato, eliminazione o deindicizzazione di 10 link	€ 150 per sinistro. In caso di accesso al servizio di cancellazione offerto dal partner convenzionato non verrà applicata alcuna franchigia

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa	
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	Denuncia di sinistro: Deve essere effettuata dal Contraente entro tre giorni da quando l'Assicurato ha avuto conoscenza del sinistro. <u>Garanzia Protezione conti online e carte di credito:</u> - denuncia telefonica al n. 06 92915691 attivo dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 dei giorni lavorativi - posta ordinaria indirizzata a: Wallife Insurance – Ufficio Sinistri - Via Vittorio Veneto, 116 - 00186 Roma - posta elettronica indirizzata a: sinistri@wallife.it - posta elettronica certificata, solo per i titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata a: wallifeinsurance@legalmail.it
	Gestione da parte di altre imprese: non è prevista la gestione da parte di altre imprese.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).

DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
---	---

 Quando e come devo pagare?	
PREMIO	Non sono previste informazioni, oltre a quelle indicate nel DIP.
RIMBORSO	Non è previsto un rimborso del premio.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
DURATA	La polizza ha di norma durata annuale nella formula senza tacito rinnovo. In caso di disdetta regolarmente inviata dal contraente, la garanzia cessa alla scadenza. Tuttavia, l'assicurato che acquista Il Contratto di Servizi Digital Care avrà diritto ad una copertura assicurativa con effetto e scadenza a partire dalla data del primo pagamento mensile e terminerà con l'ultimo pagamento effettuato.
SOSPENSIONE	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

 Come posso disdire la polizza?	
RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE	Non sono previste informazioni, oltre a quelle indicate nel DIP.
RISOLUZIONE	Nel caso in cui il contraente sia una persona giuridica il contratto è risolto nel caso di fallimento ovvero ammissione del contraente a procedura concorsuale, dalla data del provvedimento.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Alle imprese che intendono tutelare i propri clienti dal rischio di furto dell'identità digitale.	

 Quali costi devo sostenere?	
Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono un compenso di tipo provvigionale (50%) sul premio imponibile pagato dal Contraente.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
ALL'IMPRESA ASSICURATRICE	I reclami possono essere inoltrati attraverso uno dei seguenti mezzi alternativi: - E-mail alla casella reclami@wallife.it. - Posta ordinaria indirizzata a Wallife Insurance – Servizio Qualità – Via Veneto n. 116, 00187 Roma. L'Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. Alternativamente a quanto sopra, il reclamante – prima di adire l'Autorità Giudiziaria - in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, potrà anche avvalersi dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a

	livello normativo o convenzionale e, nello specifico, mediazione, negoziazione assistita, arbitrato.
ALL'IVASS	Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS (Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma ai seguenti recapiti: fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, ivass@pec.ivass.it; fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS alla sezione "Per il Consumatore - come presentare un reclamo". In conformità al disposto del Provvedimento IVASS n. 30 del 24 marzo 2015, il reclamante, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi all'IVASS; corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all'art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi: - reclami relativi all'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione; - reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, nonché quelli ai quali l'Impresa non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria. Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
MEDIAZIONE	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). In materia di contratti assicurativi, chi vuole tutelare i propri diritti, prima di proporre un'azione davanti al Giudice, deve preliminarmente e necessariamente avviare un tentativo di conciliazione obbligatoria davanti a un Organismo di mediazione.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita non è obbligatoria.
ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	

Polizza di Assicurazione per la protezione dei dati biometrici

Impresa di Assicurazione: UNIQA VERSICHERUNG AG impresa in regime di libera prestazione di servizi

Ed. Ottobre 2024

Prodotto: "Wallife Biometrics ID – Professionisti LE"

Sommar

1.	OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	13
2.	RISCHI ESCLUSI	13
3.	FRANCHIGIE, MASSIMALE E LIMITI DI INDENNIZZO/RIMBORSO	14
3.1.	RIEPILOGO DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO/RIMBORSO.....	14
4.	EFFICACIA / VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE.....	15
5.	CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?	15
5.1.	OBBLIGHI DELL'ASSICURATO – AVVISO DI SINISTRO - SERVIZIO DI CONTACT CENTER.....	15
5.2.	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO PER LE GARANZIE PRESTATE NELLA SEZIONE PERDITE PECUNIARIE CHE PREVEDANO IL RIMBORSO ALL'ASSICURATO	16
5.3.	INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI	16
5.4.	ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	16
5.5.	VALUTA DEI PAGAMENTI.....	16
6.	DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	16
7.	FORMA DELLE COMUNICAZIONI.....	16
8.	TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	16
9.	TERMINE DI PRESCRIZIONE.....	17
10.	CLAUSOLA DI LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE DELLE SANZIONI.....	17
11.	LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.....	17
12.	CALCOLO DEL PREMIO	17
12.1.	ONERI FISCALI.....	17
12.2.	PAGAMENTO DEL PREMIO.....	17
13.	DURATA DELLA POLIZZA.....	17
13.1.	EFFICACIA DELLA COPERTURA.....	17
14.	DIRITTO DI RECESSO	18
15.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	18

GLOSSARIO

Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Anno assicurativo: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile, che decorre dalla data di stipula della polizza.

Apparato Digitale "Home": Apparecchi di rete fissa quali ad esempio computer, desktop, stampanti (sia wifi che usb), fax, scanner e multifunzione (cioè apparati che abbiano funzione di stampa, scansione e fax), webcam, router e chiavette, smart tv, decoder, consolle da gaming, dispositivi di smarthome, di uso privato e di proprietà dell'assicurato.

Tale elenco è soggetto ad aggiornamenti/implementazioni legati ad eventuali sviluppi tecnologici che portino alla commercializzazione di nuovi dispositivi elettronici.

Apparato Digitale "Mobile": Apparecchi mobili quali ad esempio computer portatili (netbook, laptop), tablet, phablet, smartphone, smartwatch; di uso privato e di proprietà dell'assicurato.

Tale elenco è soggetto ad aggiornamenti/implementazioni legati ad eventuali sviluppi tecnologici che portino alla commercializzazione di nuovi dispositivi elettronici.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Carta di credito/ debito: strumento di pagamento emesso da una banca o da un Istituto di moneta elettronica.

Commercio elettronico (e-commerce): l'insieme delle transazioni per la commercializzazione di beni e servizi tra venditore (offerta) e consumatore (domanda), realizzate tramite Internet.

Compagnia di Assicurazione o Compagnia: UNIQA VERSICHERUNG AG - Sede Legale AUSTRASSE 46 - 9460 VADUZ LIECHTENSTEIN. Iscritta nel registro delle imprese e delle società del LIECHTENSTEIN con il numero FL-0001.522.928-1. Società sottoposta alla vigilanza dell'Autorità del Liechtenstein preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari e abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in libera prestazione di servizi. Iscritta il 2.11.2009, al nr. II.00846, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative (Elenco II) dell'IVASS, limitatamente ai rischi perdite pecuniarie e tutela legale;

Controparte: la parte avversaria in una controversia.

Contraente: soggetto che stipula la polizza assicurativa.

Danno di natura contrattuale: danno conseguente all' inadempimento di una obbligazione assunta da chi ha stipulato un contratto.

Danno extracontrattuale: danno a cose o a persona subito in occasione di un fatto illecito commesso da un soggetto terzo.

Danno materiale: la distruzione, il danneggiamento, il pregiudizio al funzionamento, la perdita di valore o la perdita di beni mobili o immobili, Sono considerati Danni Materiali anche la morte, il ferimento o altri danni salute, nonché la perdita di animali.

Danni alla reputazione: Rientrano in questa definizione: i danni procurati attraverso la diffamazione e le offese espresse tramite foto, scritture, video, su blog, forum, social network o sui siti Web; i danni procurati da informazioni private pubblicate senza l'autorizzazione e/o il consenso o illegalmente su blog, forum, social network o siti Web (incluse ma non limitate a: foto, video, indirizzo, numero di smartphone e altro).

Danno da Sottrazione di Fondi: la Perdita sofferta dall'Assicurato a causa di un Trasferimento elettronico non autorizzato, esclusi interessi e commissioni.

Distributore: il soggetto abilitato a distribuire il prodotto assicurativo.

Elementi identificativi: Per elementi identificativi si intende, a titolo esemplificativo, il nominativo dell'Assicurato, il Codice fiscale (o altro numero identificativo equivalente di assistenza sociale, emesso da un governo), o di qualsivoglia altro metodo o elemento di identificazione dell'Assicurato, che ha o potrebbe ragionevolmente comportare l'uso illecito di tali informazioni. Un Furto di Identità non include il furto o l'uso non autorizzato o illegale della ragione sociale e / o qualsiasi altro segno distintivo o metodo di identificazione della propria attività commerciale.

Fatto illecito: l'azione o l'omissione contraria ad un dovere o ad un obbligo imposti dalla legge.

Franchigia: porzione del danno che rimane a carico dell'Assicurato. Si applica per ogni sinistro, se non è convenuto diversamente.

Esempio di applicazione della franchigia:

Franchigia = €100,00;

- Danno subito dall'Assicurato = € 500,00; Indennizzo pagato all'Assicurato = € 400,00;
- Danno subito dall'Assicurato = € 100,00; Indennizzo pagato all'Assicurato = € 0,00.

Furto di identità digitale: sottrazione illecita di elementi identificativi dell'Assicurato attuata durante l'utilizzo degli Apparati digitali.

Intermediario distributore: Wallife Insurance S.r.l. – RUI A000710058 sede legale Via Vittorio Veneto 116, 00187 – Roma – Italia, Codice Fiscale 16592051003

Istituzione Finanziaria: istituto di credito, una banca, una banca di credito cooperativo, fondo pensione integrativo o qualsiasi altra entità che direttamente o indirettamente detiene un Conto appartenente all'Assicurato, o che emette un Dispositivo di Accesso e concorda con l'Assicurato di prestare un servizio di Trasferimento di fondi, che sia in entrambi i casi autorizzata ad operare in Italia.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, autorità pubblica indipendente che svolge la funzione di vigilanza sul rispetto delle norme che regolano l'attività assicurativa e di intermediazione assicurativa.

Massimale: La somma massima liquidabile da UNIQA AG in caso di sinistro.

Esempio di applicazione del massimale e dello scoperto:

Massimale = € 5.000 insieme e franchigia = 300€;

- Danno subito dall'Assicurato = € 4.000; Indennizzo pagato all'Assicurato = € 3.700 (4.000 – 300), poiché rimane a carico dell'Assicurato la franchigia di € 300; non opera il massimale;

- Danno subito = € 8.000; Indennizzo pagato all'Assicurato = € 5.000 poiché opera dapprima la franchigia ($8.000 - 300 = € 7.700$) e successivamente il massimale (€ 5.000).

Massimale per sinistro: somma massima liquidabile dalla Società per ogni sinistro denunciato secondo quanto previsto dalla polizza.

Massimale per anno assicurativo: somma massima liquidabile dalla Società per i danni conseguenti a sinistri insorti nello stesso anno assicurativo, anche se denunciati in momenti diversi, secondo quanto previsto dalla polizza.

Mediazione: istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione conciliata di determinate tipologie di controversie tra le parti.

Phishing: metodo ingannevole che spinge gli utenti a rivelare password, numeri di carte di credito e altre informazioni sensibili utilizzato da criminali che si spacciano per una istituzione legittima via e-mail, SMS o chiamate vocali. A titolo esemplificativo ma non esaustivo sono considerati tentativi di phishing le seguenti modalità di truffa: SMISHING, VISHING, WHAILING

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato, che riporta del Condizioni di Assicurazione.

Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo della garanzia assicurativa.

Smishing: Lo smishing è un attacco che, per la sua esecuzione, utilizza i messaggi di testo o SMS. Una tecnica comune di smishing consiste nell'inviare ad un telefono cellulare tramite SMS un messaggio che contiene un collegamento cliccabile o un numero di telefono da richiamare.

Un esempio comune di attacco di smishing è un messaggio SMS che sembra provenire dal proprio istituto bancario. Il contenuto afferma che il conto è stato compromesso e che è necessario rispondere immediatamente. L'attaccante chiede di verificare numero di conto corrente bancario, codice fiscale, ecc. Una volta che l'aggressore riceve le informazioni, acquisisce il controllo del conto bancario.

Strong Customer Authentication (SCA): sistema di autenticazione dell'utente attraverso l'utilizzo di almeno due dei seguenti elementi:

- a) identificazione con una password o con un PIN;
- b) identificazione attraverso un device come lo smartphone o un device portatile o ancora un token bancario;
- c) identificazione attraverso l'impronta digitale o lineamenti biometrici del viso, ovvero tratti che, in qualche modo, sono in grado di caratterizzare il cliente identificandolo nella sua persona in modo univoco.

Scoperto: percentuale del danno che resta a carico dell'Assicurato. Si applica per ogni sinistro, se non è convenuto diversamente.

Esempio:

Scoperto = 25%;

Danno subito dall'Assicurato = € 4000; Spese rimborsate all'Assicurato = € 3000 poiché rimane a carico dell'Assicurato il 25% del danno (€ 1000).

Sinistro: l'evento da cui consegue il danno economicamente apprezzabile, per il quale è prestata l'assicurazione.

Tokenizzazione della carta di credito: sistema utilizzato per proteggere le carte di credito. Lo strumento di tokenizzazione è utilizzato per evitare la duplicazione dei dati di un titolare di una carta.

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono

Trasferimento elettronico di fondi: il trasferimento di fondi, avviati attraverso un terminale elettronico, uno smartphone, o un computer effettuato allo scopo di ordinare, istruire o autorizzare l'Istituzione Finanziaria ad addebitare o accreditare il Conto di un Assicurato.

Il trasferimento elettronico di fondi include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- i trasferimenti effettuati tramite dispositivi EFT-POS presenti presso i punti vendita;
- i trasferimenti o prelievi effettuati tramite bancomat;
- versamenti o prelievi di fondi;
- trasferimenti disposti tramite smartphone;
- trasferimenti derivanti da transazioni effettuate per il tramite di carte di debito o di credito, effettuate tramite un terminale elettronico.

Trasferimento elettronico non autorizzato di fondi: Trasferimento di fondi effettuato elettronicamente dal Conto dell'Assicurato eseguito da una persona terza senza autorizzazione. Non costituisce Trasferimento Elettronico non autorizzato di Fondi (TEAF) quello eseguito:

- 1) da una persona a cui l'Assicurato abbia fornito il Dispositivo di Accesso al proprio Conto o le credenziali dello stesso, a meno che non si sia preventivamente notificato all'Istituto Finanziario che i trasferimenti effettuati da tale persona non siano più autorizzati e l'Istituzione Finanziaria sia in grado di individuarli;
- 2) con intento fraudolento da parte dell'Assicurato o di qualsiasi persona che agisca di concerto con lo stesso;
- 3) dall'Istituzione Finanziaria o dal suo dipendente; o
- 4) da qualsiasi conto relativo ad un'attività imprenditoriale o commerciale.

Vishing: Tipologia di attacco di phishing eseguito tramite una chiamata vocale.

Un esempio di attacco di vishing include una chiamata da parte di criminali che dichiarano di essere impiegati della vostra banca e vi comunicano un problema o un blocco sul vostro conto o sulla vostra carta. Vi chiedono di dimostrare che siete i legittimi proprietari fornendo i dati completi delle carte o del conto bancario in modo che possano controllarli nei loro database. A volte vi chiedono anche di fornire loro il codice di sicurezza che avete appena ricevuto via SMS, per verificare che il vostro telefono funzioni correttamente. O il PIN della vostra carta. Tutte queste informazioni consentono loro di effettuare acquisti online o trasferimenti fraudolenti a vostro nome.

Whaling: tipo di phishing che prende di mira un CEO, un CFO o qualsiasi CXX di un settore o di una specifica azienda.

Un esempio di whaling include l'invio di un'e-mail che afferma che l'azienda sta per incorrere in conseguenze legali e che è

necessario cliccare sul collegamento per ottenere maggiori informazioni.

Il collegamento porta quindi a una pagina che richiede di inserire tutti i dati critici dell'azienda, come codice fiscale e numeri dei conti correnti bancari.

**Che cosa è assicurato?****1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Wallife Biometrics ID Professionisti LE è una polizza di assicurazione che ha per oggetto la copertura dei danni subiti, nell'ambito della vita privata e professionale, dall'Assicurato derivanti dall'eventuale sottrazione ed utilizzo illecito della propria Identità Digitale conservata negli Apparati digitali dell'Assicurato.

Sono coperti i seguenti eventi:

- a) **Accesso non autorizzato a conti correnti on-line, utilizzo fraudolento di carte di credito e sottrazione illecita di fondi;** la Compagnia si impegna, entro i limiti indicati in polizza, ad indennizzare l'assicurato del danno economico subito, a condizione che non abbia ricevuto alcun rimborso da parti terze, compresa l'istituzione finanziaria alla quale abbia richiesto il rimborso del medesimo ammontare di quanto sottratto illecitamente.
- b) **Furto di identità;** la copertura sarà operativa a condizione che l'Assicurato abbia provveduto a denunciare il furto alle Autorità competenti entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza.
La Compagnia si impegna a rimborsare all'Assicurato i seguenti costi, entro i limiti indicati in polizza:
- a) il rimborso dei costi ragionevoli e necessari sostenuti dall'Assicurato per sottoporre nuovamente richieste di prestiti, finanziamenti o altre forme di credito che siano state respinte esclusivamente in ragione di un "Furto di Identità";
 - b) il rimborso dei costi ragionevoli e necessari sostenuti dall'Assicurato per la predisposizione di atti notori o altri documenti simili, ed altre spese connesse a questa necessità (es. chiamate telefoniche, spese di spedizione);
 - c) il rimborso del costo effettivo relativo alla sostituzione dei documenti (es. patenti di guida, passaporti, carta di Identità, certificati di matrimonio, certificati azionari) in ragione di un "Furto di Identità" (es. costo per ulteriori spese legali, dichiarazioni giurate);
 - d) Spese di viaggio (le spese di carburante, parcheggi, biglietti di aerei o treni, le spese di alloggio) necessarie per ottenere documenti sostitutivi a seguito di un "Furto di Identità".
- c) **Cyberbullismo, cyberstalking e danni alla reputazione online;** la Compagnia si impegna a rimborsare all'Assicurato, entro i limiti indicati in polizza:
- a) le spese necessarie per presentare istanza di oscuramento ai sensi di legge al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media per porre fine all'azione di diffamazione e/o cyber bullismo e/o cyber stalking nei confronti dell'Assicurato;
 - b) le spese necessarie per rivolgersi al Garante della Privacy se il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media non ha ottemperato all'oscuramento entro 48 ore dalla richiesta;
 - c) le spese necessarie per le prime 10 ore di supporto psicologico la cui necessità – certificata dal proprio medico curante – si potrebbe presentare in seguito alla diffamazione e/o al cyber bullismo e/o cyber stalking subito dall'assicurato;
 - d) In alternativa al pagamento di un indennizzo o delle spese, l'assicurato può richiedere l'intervento del Provider convenzionato con la Compagnia per le seguenti prestazioni:
 - i. Supporto alla richiesta di cancellazione delle informazioni in accordo col gestore del sito Web coinvolto o con la piattaforma di Social Media, con l'aiuto di un esperto di Digital Risk, entro 24 ore;
 - ii. Monitoraggio online mediante scansione di siti Web delle informazioni sull'Assicurato disponibili al pubblico sul web e su dark web per la segnalazione di violazioni dei dati web dell'Assicurato e/o dei familiari (identità e dati finanziari) e per l'avviso via e-mail all'Assicurato di eventuali rischi identificati. Questo servizio sarà disponibile dalla data di denuncia del Sinistro per un periodo di 6 mesi.

Le spese per le prestazioni di cui al punto i e ii sono direttamente a carico della Compagnia fino all'eliminazione di massimo 10 link all'anno. Il Provider si impegna ad eseguire le attività di cui ai punti i e ii compiendo tutti gli sforzi necessari senza, tuttavia, poterne sempre garantire il risultato.

Sono escluse le prestazioni per consulenza o contenzioso legale e giudiziario.

**Che cosa non è assicurato?****2. RISCHI ESCLUSI**

Resta escluso dalla garanzia prestata con l'assicurazione ogni sinistro derivante direttamente od indirettamente:

- a) dal mancato aggiornamento del software presente sugli Apparati digitali dell'assicurato, quando richiesto dal fornitore;
- b) dall'eliminazione delle restrizioni software imposte dal produttore (c.d. jailbreak o root), ovvero dalla forzatura dell'Apparato digitale per bypassare le restrizioni imposte dal produttore al fine di modificare il software preinstallato
- c) da colpa grave dell'assicurato, intendendosi per colpa grave la consapevole e volontaria inosservanza da parte dell'Assicurato o da chi utilizzi il prodotto assicurato dell'ordinaria diligenza richiesta;
- d) da qualsiasi atto compiuto dall'Assicurato in violazione di divieti o regolamenti governativi;
- e) da pubblicazione di contenuti su siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza registrazione delle credenziali d'accesso, oppure su siti web che non sono direttamente controllati dall'Assicurato;
- f) da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di terzi, di contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il

- diretto controllo dell'Assicurato;
- g) da furto, violazione o divulgazione di informazioni, documenti o dati coperti dal diritto di proprietà intellettuale;
- h) dalla perdita o dallo smarrimento dello smartphone o dai danni materiali allo stesso che comportino perdita dei dati.

In riferimento agli eventi di **accesso non autorizzato a conti correnti on-line, utilizzo fraudolento di carte di credito e sottrazione illecita di fondi**, la copertura assicurativa non opera nel caso in cui il danno economico sia:

- stato totalmente rimborsato dall'Istituzione finanziaria e, in caso di rimborso parziale, opera per la differenza;
- causato fraudolentemente dall'Assicurato o da persone che convivono con la persona assicurata;
- derivante dal pagamento di riscatti a scopo di estorsione o di pagamenti effettuati a titolo volontario (ad es. romance scam, trucco del nipote, ecc.);
- dovuto all'attivazione di abbonamenti (ad esempio canoni e contributi di adesione).

La Copertura, inoltre, non opera in caso di furto, perdita o smarrimento di carte di credito, carte di debito o carte prepagate, o di sinistri che abbiano causato la perdita di moneta virtuale (ec. Criptovalute, sistemi di pagamento in moneta virtuale).

Per eventi di **furto di identità**, la copertura non opera in caso di danni indiretti, quali ad esempio perdite di chance o di profitto.

Per gli eventi di **Cyber-bullismo, cyberstalking e danni alla reputazione online**, la copertura assicurativa non opera in caso di:

- a. cyber bullismo o danno alla reputazione online causato da una pubblicazione di materiale da parte di un familiare o altra persona che risiede normalmente con l'Assicurato;
- b. cyber bullismo già iniziato o danno alla reputazione online causato da una pubblicazione di materiale precedente all'inizio del periodo di assicurazione;
- c. danno reputazionale causato da una pubblicazione di materiale conforme ai fatti nel rispetto delle Leggi a tutela della Privacy;
- d. danno reputazionale dovuto alla registrazione a siti Web che hanno lo scopo di promuovere la violenza, contenuti pedopornografici, discriminatori o che non rispettino i diritti umani e civili e ogni altra promozione di contenuti e azioni che costituiscano reato;
- e. cyber bullismo o danno reputazionale causato da comunicazione scambiata tramite e-mail e/o chat istantanea in cui i contenuti non sono pubblicamente disponibili;
- f. cyber bullismo o danno reputazionale causato all'interno di chat room private, gruppi di notizie o altre aree protette da accessi non autorizzati;
- g. danno reputazionale a persona famosa, la cui vita e il cui comportamento sono al centro dell'interesse pubblico;
- h. danno reputazionale a persona che ricopra la carica di Amministratore di:
 - enti di beneficenza,
 - società con un fatturato superiore a 2 milioni di euro o con un bilancio superiore a 200 milioni di euro.

La copertura non opera, inoltre, in caso di danno alla reputazione della personalità quando questa sia:

- conseguenza di una provocazione da parte di una persona assicurata. Ciò vale anche se la persona assicurata ha in questo modo risposto a una precedente provocazione dell'autore degli attacchi;
- in relazione allo svolgimento di un'attività di natura politica o religiosa delle persone assicurate.



Ci sono limiti di copertura?

3. FRANCHIGIE, MASSIMALE E LIMITI DI INDENNIZZO/RIMBORSO

Qualunque rimborso corrisposto dalla Compagnia viene effettuato previa detrazione della franchigia prevista in polizza, per ogni singolo evento assicurato. La Compagnia non è tenuta a pagare una somma superiore a quanto effettivamente perduto dall'assicurato in conseguenza del sinistro e comunque non superiore ai limiti di rimborso (massimale), per ciascuna garanzia, riportati sul modulo di polizza.

Il contratto prevede un massimale annuo complessivo selezionato dalla Contraente. Tale massimale costituisce la massima esposizione complessiva della Compagnia per tutti i sinistri denunciati in ciascun anno assicurativo.

Ad ogni sinistro il massimale viene progressivamente ridotto dell'importo pagato o stimato, con effetto immediato e fino al termine dell'anno assicurativo in corso. Detta progressiva riduzione non comporta comunque restituzione di premio.

3.1. RIEPILOGO DI FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO/RIMBORSO

Di seguito si riporta il riepilogo dei limiti di indennizzo/rimborso e delle franchigie previste per singolo Assicurato.

GARANZIA PROTEZIONE IDENTITÀ DIGITALE – LIMITI PER ASSICURATO

Evento	Limite di indennizzo	Franchigie
Accesso non autorizzato a conti correnti on-line, utilizzo fraudolento di carte di credito e sottrazione illecita di fondi;	Fino ad un massimo di 10.000€ per sinistro e per anno assicurato;	€ 350 per sinistro
Furto di identità;	Fino a 1.000€ per sinistro e per anno assicurato;	nessuna
Cyberbullismo, cyberstalking e danni alla reputazione online	Fino a € 1.500 per sinistro e per anno o, in caso di utilizzo alternativo del servizio di cancellazione offerto dal partner convenzionato, eliminazione o deindicizzazione di 10 link	€ 150 per sinistro. In caso di accesso al servizio di cancellazione offerto dal partner convenzionato non verrà applicata alcuna franchigia

**Dove vale la copertura?****4. EFFICACIA / VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE**

La copertura vale in tutto il mondo.

**Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa****5. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?****5.1. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO – AVVISO DI SINISTRO - SERVIZIO DI CONTACT CENTER**

L'Assicurato che subisce un sinistro a termini della presente polizza ne informa tempestivamente l'Assicuratore, non appena ne viene a conoscenza e comunque non oltre **TRE** giorni da quel momento. L'Assicurato in caso di sinistro deve altresì adottare tutte le misure ragionevoli e necessarie per ridurre al minimo i danni (es. bloccare conto o carta di credito), ivi comprese la denuncia alla Polizia Postale Italiana, ed alla Istituzione Finanziaria.

L'Assicurato deve inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui egli sia venuto a conoscenza, nonché eventuali documenti e/o atti relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

L'Assicurato può denunciare il sinistro tramite:

- telefono, contattando la Centrale Operativa al numero +39 06 929 156 91 e fornendo ogni informazione richiesta o comunque ritenuta necessaria per la descrizione del sinistro avvenuto;
- posta ordinaria indirizzata a: Wallife Insurance – Ufficio Sinistri - Via Vittorio Veneto, 116 - 00186 Roma;
- posta elettronica indirizzata a: sinistri@wallife.it;
- posta elettronica certificata, solo per i titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC) indirizzata a: wallifeinsurance@legalmail.it.

In assenza di comunicazione del sinistro la Compagnia non ha alcuna possibilità di procedere alla sua liquidazione.

L'Assicurato può richiedere informazioni sullo stato del sinistro da lui denunciato chiamando il numero +39 06 929 156 91.

In caso di denuncia tardiva del sinistro, e comunque oltre i **TRE** giorni dal momento della conoscenza del sinistro, la Compagnia di Assicurazione si riserva di non rispondere dei maggiori danni verificatisi rispetto al momento in cui l'assicurato ha avuto conoscenza del sinistro.

Su richiesta della Compagnia, l'Assicurato è tenuto a fornire qualsiasi documentazione in ordine alle modalità di accadimento del sinistro e del danno subito.

5.1.1. QUANDO SUBISCE UN TRASFERIMENTO ELETTRONICO NON AUTORIZZATO DI FONDI, L'ASSICURATO:

1. adotta tutte le misure ragionevoli per impedire ulteriori perdite economiche (es. contattare immediatamente l'Istituzione Finanziaria che ha emesso il Dispositivo di Accesso, o detiene il Conto dal quale sono stati effettuati i Trasferimenti non autorizzati; cambiare le credenziali di accesso al dispositivo o al conto; denunciare l'evento all'Autorità giudiziaria);
2. richiede il rimborso da parte dell'Istituzione Finanziaria della perdita economica sofferta;
3. invia una comunicazione, anche via e-mail, con le informazioni richieste dalla Compagnia ai fini dell'accertamento del danno economico subito;
4. fornisce qualsiasi altra informazione o documentazione pertinente al sinistro che la Compagnia potrà richiedere.

5.1.2. QUANDO SUBISCE IL FURTO DI IDENTITÀ, L'ASSICURATO:

1. Invia, non più tardi di 90 giorni successivi alla scoperta da parte dell'Assicurato dal sinistro, la documentazione sul danno economico subito e fornisce le informazioni e/o la documentazione che dovesse essere richiesta;
2. adotta tutte le misure ragionevoli per mitigare o evitare le perdite risultanti dal Furto di identità;
3. fornisce tutta l'assistenza e la cooperazione che la Compagnia potrà richiedere per l'investigazione e la determinazione di eventuali perdite economiche.

5.1.3. QUANDO SUBISCE ATTI DI CYBERBULLISMO, CYBERSTALKING O DI LESIONE DELLA REPUTAZIONE, L'ASSICURATO:

1. richiede al gestore della pagina di rimuovere o oscurare il contenuto ritenuto offensivo o denigratorio;
2. qualora non fosse eliminato entro 24 ore, si rivolge al Garante della Privacy;
3. denuncia l'accaduto all'autorità di sicurezza pubblica.

In caso di richiesta di intervento del Provider convenzionato, il Contraente o l'Assicurato dovrà fornire un collegamento URL / schermata e quant'altro dell'evento, rilasciando all'assicuratore o a chi per suo conto interviene per eseguire le prestazioni assicurate i consensi e le autorizzazioni previsti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

Quando si registra e si utilizza il servizio di monitoraggio online l'utente:

- a) deve avere almeno diciotto anni.
- b) deve seguire le regole sulla protezione dei dati.

Quando si registra e si utilizza il servizio di monitoraggio online per conto di un membro non minore della famiglia Assicurato:

- a) l'utente deve avere almeno diciotto anni;
- b) il familiare Assicurato deve autorizzare l'utente ad agire per conto suo e ad autorizzare l'utilizzo dei suoi dati;
- c) L'utente deve attenersi alle norme sulla protezione dei dati, specialmente se attiva il servizio per conto di un familiare;
- d) accettando di utilizzare il servizio, il familiare accetterà i presenti Termini e Condizioni;
- e) l'utente non ha nessun diritto di accesso alle informazioni relative al servizio di monitoraggio per conto del familiare.

5.2. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO PER LE GARANZIE PRESTATE NELLA SEZIONE PERDITE PECUNIARIE CHE PREVEDANO IL RIMBORSO ALL'ASSICURATO

L'Assicuratore, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia, determinato l'indennizzo dovuto ed identificato il beneficiario dello stesso, ove previsto, provvede entro 30 giorni al pagamento.

5.3. INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

Il Contraente è responsabile verso la Compagnia di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui ai punti "OBBLIGHI DELL'ASSICURATO – AVVISO DI SINISTRO - SERVIZIO DI CONTACT CENTER".

5.4. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagerano l'entità del danno e adoperano a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alterano le tracce del sinistro o facilitano il progresso di questo, perdono il diritto all'indennizzo.

5.5. VALUTA DEI PAGAMENTI

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea, relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

6. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente, informa la Compagnia di quanto a sua conoscenza sullo stato del rischio da assicurare, senza reticenze o inesattezze, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, e le eventuali variazioni che comportano una diminuzione o un aggravamento del rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.

7. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione deve essere fatta in forma scritta, tramite e-mail all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza: all'indirizzo polizza@wallife.it o tramite posta ordinaria all'indirizzo Wallife Insurance S.r.l. Via Vittorio Veneto 116, 00187 Roma. L'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, predispone una apposita Area riservata nel proprio sito web cui il Contraente potrà accedere con proprie credenziali riservate, e dove effettuare direttamente le comunicazioni in merito alle polizze stipulate, compresa la denuncia di sinistro.

8. TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Il Contraente esercita i diritti e le azioni nascenti dalla polizza.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari per la segnalazione del sinistro e l'accertamento e la liquidazione dei danni. Tale attività può essere svolta anche direttamente dall'assicurato, quando è diverso dal Contraente della polizza. La prestazione assicurativa dovuta a termini di polizza non può tuttavia essere erogata se non nei confronti dell'Assicurato, in quanto titolare dell'interesse alla copertura assicurativa.

9. TERMINE DI PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono in due anni a norma dell'art. 2952 C.C.

10. CLAUSOLA DI LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE DELLE SANZIONI

Indipendentemente da tutte le altre disposizioni del presente contratto, il presente contratto di (ri-)assicurazione fornisce copertura nella misura in cui la copertura assicurativa non sia in conflitto con sanzioni economiche, commerciali o finanziarie e/o embarghi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU), dell'Unione Europea (UE) o di qualsiasi legislazione nazionale applicabile alle parti del presente contratto. Ciò si applica anche alle sanzioni economiche, commerciali o finanziarie e/o agli embarghi emessi dagli Stati Uniti d'America o da altri paesi, nella misura in cui non siano in conflitto con la legislazione dell'Unione Europea (UE) o con la legislazione locale.

11. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il contratto è disciplinato dalla Legge Italiana. Per le controversie relative al contratto il foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente.



Quando e come devo pagare?

Il contratto prevede un premio annuo unitario per assicurato dovuto dal Contraente per la copertura assicurativa di 12 mesi e un premio minimo garantito annuo. L'importo del premio annuo unitario dipende dal massimale annuo per assicurato, scelto dal Contraente e indicato nel Frontespizio di polizza. Il Contraente alla sottoscrizione della polizza si impegna a corrispondere alla Compagnia di assicurazione, a titolo di premio minimo garantito, l'importo indicato nel Frontespizio di polizza.

Il premio relativo al Contratto Assicurativo è corrisposto dal Contraente. L'Assicurato, pertanto, non avrà alcun obbligo di corrispondere un premio per usufruire delle Coperture assicurative ivi offerte.

12. CALCOLO DEL PREMIO

Il premio di polizza dovuto dalla Contraente è pagato e regolato sulla base dei dati comunicati dalla Contraente, moltiplicando il numero totale dei clienti che hanno acquistato i prodotti e i servizi della Contraente, per i quali non è stato chiesto il recesso, per il rispettivo premio annuo unitario individuato nel presente contratto riproporzionato sulla base della durata del servizio acquistato dall'Assicurato. La Contraente si impegna a trasmettere periodicamente alla Compagnia di assicurazione, l'elenco degli aventi diritto alla copertura, secondo le modalità concordate.

La Compagnia di Assicurazione, al termine di ciascun mese, procederà pertanto al calcolo delle differenze passive, che dovranno essere pagate dalla Contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione dell'appendice di regolazione.

Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio in misura inferiore al premio minimo garantito di cui al frontespizio di polizza, quest'ultimo si intende comunque acquisito, escluso pertanto ogni conguaglio negativo.

Qualora la Contraente non provveda al pagamento dei premi di regolazione entro 30 giorni dalla data di emissione della relativa richiesta di pagamento del premio da parte della Compagnia di assicurazione, la copertura assicurativa a favore degli Assicurati resta sospesa dalle ore 24.00 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e riprenderà vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del medesimo, ferme le successive scadenze ai sensi dell'art. 1901 comma 2, del CC.

Resta fermo il diritto della Compagnia di assicurazione di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia di assicurazione, fermo il diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la regolazione.

12.1. ONERI FISCALI

Il premio è comprensivo di imposte. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, pertanto, sono a carico del Contraente, ma sono versati all'Eriario direttamente dall'Assicuratore detraendoli dal premio pagato dal Contraente.

12.2. PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del Premio della polizza avviene contestualmente all'acquisto della stessa a mezzo bonifico bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

13. DURATA DELLA POLIZZA

La polizza ha di norma validità annuale in base a quanto indicato nel contratto. Non è previsto il tacito rinnovo.

13.1. EFFICACIA DELLA COPERTURA

L'efficacia della copertura assicurativa è soggetta alla vigenza ed operatività del Contratto di Servizi in cui l'assicurazione è compresa. Pertanto, l'assicurato che acquista Il Contratto di Servizi Digital Care avrà diritto ad una copertura assicurativa con effetto e scadenza a partire dalla data del primo pagamento mensile e terminerà con l'ultimo pagamento effettuato.

**Come posso disdire la polizza?****14. DIRITTO DI RECESSO**

Il Contratto non prevede diritto di recesso.

15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se il contraente è una persona giuridica, in caso di fallimento o di ammissione del contraente ad altra procedura concorsuale, il contratto si risolve di diritto dalla data del provvedimento. In tali casi, l'eventuale liquidazione dei sinistri già avvenuti avviene in conformità alle normative che regolano tali procedure.

In caso di risoluzione del contratto la Contraente darà pronta comunicazione agli assicurati della inefficacia della garanzia sollevando la Compagnia da ogni eventuale obbligo di indennizzo.

**A chi è rivolto questo prodotto?**

Il prodotto è rivolto alle aziende che vogliono proteggere i propri clienti dai danni derivanti dal furto della propria identità digitale conservata negli Apparati digitali dell'Assicurato, e non è distribuito on line.

ALLEGATO 1
INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)

I dati personali forniti dal cliente all'atto della sottoscrizione della presente informativa saranno trattati da Wallife nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza da essa previsti.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Il Titolare del trattamento dei dati per l'attività di intermediazione e distribuzione assicurativa effettuata è Wallife Insurance s.r.l. (società del Gruppo Wallife SpA), agente di assicurazione iscritto al RUI conservato presso Ivass n. A000710058, con sede legale in Roma, via Vittorio Veneto n. 116 c.a.p. 00187, P.IVA 15766131005.
2. Wallife, in qualità di Titolare del trattamento, può nominare, per ciascuna delle attività sociali svolte e quando ciò sia richiesto dalla normativa, responsabili del Trattamento ovvero incaricati appositamente individuati. Il titolare può essere contattato all'indirizzo e-mail info@wallife.com
3. Soggetto destinatario del trattamento è la Compagnia di assicurazione che presta la garanzia prevista nella polizza distribuita da Wallife e che, per tale ragione, entra in contatto con i dati personali degli interessati raccolti dall'intermediario nell'esecuzione del mandato di agenzia conferito.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

1. La base giuridica del trattamento dei dati effettuati da Wallife per le finalità specificate nella presente informativa, ai sensi dell'art. 6 Gdpr, è l'esecuzione del contratto assicurativo intermediato dal Titolare e di cui il soggetto interessato è parte ovvero a cui il soggetto aderisce nel caso in cui il contratto sia sottoscritto in modalità collettiva, in tal caso i dati dell'interessato si intendono raccolti presso terzi.

TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI E MODALITA' DI RACCOLTA

1. I dati personali raccolti dal Titolare sono quelli forniti dal soggetto interessato, e sono ad esempio: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, documento identificativo, identità di genere, indirizzo e-mail, recapito telefonico, città, codice di avviamento postale, nazione, estremi di carta di credito ovvero ogni ulteriore dato che Wallife dovesse ritenere necessario, ai sensi e nel rispetto della normativa Gdpr, per l'efficace espletamento delle finalità di trattamento di cui alla presente informativa.
2. Il Titolare informa inoltre che ha facoltà di raccogliere altresì i c.d. dati di utilizzo ovvero le informazioni raccolte in modo automatico dal sito internet e dall'applicazione scaricabile sui device . ovvero da applicazioni di parti terze connesse ed integrate dalla app di Wallife (es. indirizzi IP, caratteristiche del browser utilizzato, dettagli temporali dell'accesso e della richiesta di attivazione della garanzia ecc.).

DATI RACCOLTI PRESSO SOGGETTI TERZI

1. Nel caso in cui i dati dell'interessato non siano raccolti presso l'utente stesso ma presso soggetti terzi (es. polizza di assicurazione collettiva) Wallife, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce all'interessato tutte le informazioni previste all'interno della presente informativa e contenente i propri dati e quelli del responsabile del trattamento, ove incaricato, la base giuridica, le modalità con cui viene effettuato il trattamento e le finalità per le quali lo stesso viene posto in essere.
2. Wallife comunica al soggetto interessato la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico.
3. Nel caso in cui la raccolta dei dati dell'interessato avvenga presso terzi, l'utente ha sempre diritto di chiedere la correzione dei propri dati qualora gli stessi fossero stati comunicati dai terzi ovvero raccolti da Wallife in modo inesatto.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO

1. Wallife, in qualità di titolare, tratta i dati personali con l'ausilio di strumenti informatici e/o telematici e, in ogni caso, nel rispetto di ogni misura cautelativa che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dal soggetto interessato ovvero dalle finalità del contratto e del trattamento descritti nella presente informativa. L'interessato può sempre richiedere l'interruzione del trattamento e/o la cancellazione dei dati trattati.
2. Il trattamento dei dati personali conferiti verrà effettuato a mezzo di soggetti espressamente designati dal Titolare con apposite nomine che trattano i dati in qualità di responsabili ovvero di soggetti incaricati espressamente autorizzati. Oltre al Titolare ed ai soggetti da esso nominati possono avere accesso ai dati anche i soggetti incaricati coinvolti nella gestione del sito internet di Wallife (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (fornitori di servizi tecnici, provider, amministratori di sistema).
3. I dati personali sono trattati presso le sedi operative del Titolare, del responsabile ovvero in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate, ivi compresi stati appartenenti all'Unione Europea.

CONSERVAZIONE DEI DATI

1. I dati sono conservati da Wallife per il tempo necessario allo svolgimento delle attività concordate nel contratto ed all'espletamento delle attività costituenti le finalità per cui sono stati raccolti.
2. In qualsiasi momento il soggetto interessato ha diritto di chiedere a Wallife l'interruzione del trattamento e la cancellazione dei

propri dati, resta inteso che gli stessi dovranno essere conservati da Wallife in ogni caso per il tempo necessario all'adempimento di obblighi di legge, regolamentari ovvero delle disposizioni impartite da Autorità di vigilanza e controllo di settore.

3. Al termine del periodo di conservazione i dati conferiti saranno cancellati sia dai data base di Wallife Insurance s.r.l. che dalla eventuale conservazione cartacea, se esistente.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI

1. Il trattamento dei dati sarà finalizzato allo svolgimento delle attività di seguito elencate:
 - a) Distribuzione e gestione di contratti di assicurazione proposti all'interno del sito e dell' applicazione la cui garanzia viene prestata dalla Compagnia di assicurazione di volta in volta impegnata a garantire il rischio portato dalla polizza intermediata da Wallife Insurance e specificamente nella informativa allegata al contratto di assicurazione, rinvenibile anche nel sito wallife.it (consenso obbligatorio);

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

1. I soggetti cui si riferiscono i dati personali trattati da Wallife ovvero dai Responsabili nominati possono in ogni momento esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale e, precisamente, possono:
 - a) Revocare il consenso prestato in precedenza al trattamento dei propri dati personali;
 - b) Opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano quando ciò venga effettuato su base giuridica differente rispetto a quella per cui l'interessato ha prestato il proprio consenso;
 - c) Avere conferma dell'esistenza o meno, presso il Titolare, di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, ed esercitare il relativo diritto di accesso per conoscere tutti gli aspetti connessi al trattamento effettuato dal Titolare;
 - d) Chiedere la rettifica dei dati personali inesatti ovvero l'integrazione quando siano stati richiesti ovvero acquisiti in modo incompleto;
 - e) Chiedere la limitazione del trattamento per il tempo necessario al Titolare ad effettuare le verifiche di legge nel caso in cui l'interessato abbia contestato l'esattezza dei propri dati, formulato opposizione al trattamento ovvero richiesto la cancellazione degli stessi per illiceità del trattamento o nel caso in cui gli stessi siano necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio ovvero la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - f) ricevere i dati in formato strutturato e leggibile da un dispositivo automatico e trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti da parte di Wallife (portabilità dei dati);
2. Nel caso in cui il soggetto interessato ritenga che il trattamento dei propri dati sia effettuato in violazione di legge, può proporre reclamo ai sensi dell'art. 77 Gdpr all'autorità di controllo dello stato nel quale risiede abitualmente, lavora ovvero del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

COOKIES

1. Il sito internet e l'applicazione da scaricare sul device dell'utente di Wallife utilizzano cookies ovvero strumenti di tracciamento che, in caso di consenso prestato da parte dell'interessato, consentono al Titolare di raccogliere e salvare informazioni sul dispositivo dell'Utente mentre questo utilizza l'applicazione o il sito internet.

COMUNICAZIONI DEI DATI A TERZI

1. Il Titolare del trattamento ha facoltà di trasmettere a terzi i dati del soggetto interessato raccolti per adempiere obblighi di legge cui Wallife è soggetta sia ai fini di vigilanza e controllo che fiscali, ed ogni altro incombente sulla medesima gravante anche nei confronti di autorità di pubblica sicurezza (es. Richieste avanzate dall'Autorità di Vigilanza Ivass, dall'Autorità garante per la protezione dei dati ovvero Agenzie delle entrate).

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO

1. Nello svolgimento delle attività di cui alla presente informativa, il Titolare utilizza software e servizi che consentono a Wallife di monitorare ed analizzare i dati di navigazione idoneo a tenere traccia del comportamento e delle ricerche effettuate dall'utente.
2. I dati personali raccolti e trattati dal Titolare possono essere utilizzati da questo in procedimenti giudiziari ovvero nelle fasi antecedenti per articolazione della difesa; a tale riguardo, l'utente dà atto e dichiara di essere consapevole che il Titolare possa essere obbligato da autorità pubbliche alla comunicazione di tali dati.